

A tutti i clienti
in indirizzo.

Circolare Lavoro n° 3\2017
Marzo 2017

Sommario

DURC E DEFINIZIONE AGEVOLATA	2
INPS: GARAZIA GIOVANI PREVISTA LA DEFINIZIONE CUMULATIVA POSTICIPATA	2
INPS: PERMESSI LEGGE 104/92 ESTESI A UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO	5
MILLEPROROGHE 2017	5
LAVORI USURANTI.....	5
CERTIFICAZIONE UNICA: PRECISAZIONE DA AdE	6
LAVORO ACCESSORIO: NUOVI INDIRIZZI MAIL	6
LAVORO ACCESSORIO: ABOLIZIONE.....	7
RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI	7
PREMIO DI € 800,00 PER NASCITE O ADOZIONI.....	7
FLUSSI 2017 PER EXTRACOMUNITARI.....	8
INPS: UNITA' PRODUTTIVA.....	9
INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI.....	10
COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.	11

DURC E DEFINIZIONE AGEVOLATA

Non è possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all'Agente della Riscossione.

Questo è quanto ha risposto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ad un quesito dell'INPS aggiungendo che, però, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l'Istituto e per l'INAIL attestare la regolarità contributiva.

Quindi anche in presenza di un'adesione alla rottamazione di cartella esattoriale inerenti debiti con l'Istituto, il contribuente avrà un DURC negativo.

Il procedimento delineato dalla norma prevede, infatti, che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale per cui il DURC sarà positivo dopo il pagamento almeno della prima rata.

D'altra parte, specifica il messaggio INPS n. 824 del 24 febbraio 2017, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l'attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell'importo da pagare, il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento – poiché solo con il corretto adempimento si produrrà l'effetto estintivo del debito - qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione sarà possibile attestare la regolarità fin dal pagamento della prima rata.

INPS: GARAZIA GIOVANI PREVISTA LA DEFINIZIONE CUMULATIVA POSTICIPATA

(INPS, Circolare n. 40 del 28/02/2017)

L'Inps ha specificato le modalità con cui è gestito l'incentivo per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, di lavoratori registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse stanziare.

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua (335,83 euro mensili) per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato a tempo determinato dal datore di lavoro che

svolge la propria attività in cicli stagionali, sulla base del CCNL applicato, il bonus corrisponde a quello previsto per le assunzioni a tempo indeterminato se il rapporto ha una durata pari o superiore a 12 mesi. Diversamente, deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettivo decorso della formazione.

Gli incentivi non spettano nel caso in cui l'assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale e nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio

Si stabilisce che il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso solo per la maternità obbligatoria. Anche in tale ultimo caso, comunque, il beneficio deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'effettiva fruizione del beneficio.

In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.

Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

Quanto al procedimento di ammissione, si rende noto che il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "OCC.GIOV.", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it, una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l'aliquota contributiva datoriale.

Tale adempimento è necessario per consentire al datore di conoscere la disponibilità di risorse prima di provvedere all'assunzione. Il modulo telematico di richiesta dell'incentivo è disponibile dal 15 marzo 2017. Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'INPS effettuerà le verifiche necessarie e informerà esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo - che è stato prenotato in favore del datore di

lavoro l'importo massimo dell'incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell'istanza preliminare. L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida per 30 giorni decorrenti dalla data di elaborazione, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione. Nell'ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma "Garanzia Giovani", ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l'INPS sospenderà l'iter di definizione dell'istanza di prenotazione dell'incentivo; l'istanza che dovesse essere inizialmente rigettata per mancata profilazione del giovane rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine il giovane verrà profilato, l'istanza, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo entro sette giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione. Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l'onere di comunicare a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda. L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le procedure informatiche, all'atto dell'elaborazione dell'istanza telematica, calcoleranno l'importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo (comunque nei limiti predetti).

L'incentivo sarà autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Per quanto riguarda le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo, non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata. In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

In ogni caso, l'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per gli operai agricoli), come da istruzioni riportate nella circolare

INPS: PERMESSI LEGGE 104/92 ESTESI A UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

(INPS, Circolare n. 38 del 27/02/2017)

L'Inps, con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, ha chiarito che la parte di un'unione civile, che presti assistenza all'altra parte, può usufruire di permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001, mentre il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell'art. 1, della legge n. 76/2016, che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi ex lege n. 104/92.

MILLEPROROGHE 2017

(L. 19 del 27.02.2017 – G.U. 49 del 28/02/2017)

E' stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la "Legge Milleproroghe" che proroga le seguenti misure:

- viene prorogata all' 01.01.2018 l'entrata in vigore dell' obbligo, introdotto dal D.Lgs. 151/2015, di assumere un lavoratore disabile da parte dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti computabili ai sensi della normativa in tema di collocamento obbligatorio (L. 68/1999) senza dover aver prima provveduto ad effettuare una nuova assunzione;
- viene prorogata al 12.10.2017 l'obbligo di denuncia all' INAIL, esclusivamente a fini statistici, degli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento).
- viene prorogata all' 01.01.2018 l'entrata in vigore dell'obbligo, introdotto dal D.Lgs. 151/2015, di inviare il Libro Unico del Lavoro al Ministero del Lavoro in formato telematico;
- viene prorogata a fine giugno 2017 l'indennità di disoccupazione ai collaboratori (DIS-COLL).

Sul punto pare opportuno precisare che il decreto in esame fa decadere il messaggio n. 626 del 08.02.2017 nel quale l'INPS ricordava l'impossibilità di continuare ad erogare la DIS-COL stante la sua mancata proroga da parte del legislatore.

LAVORI USURANTI

(D.LGS N. 67 del 21.04.2011 – Ministero del lavoro, Circolari nn. 15 del 20.06.2011 e 22 del 10.08.2011 – INPS, Messaggio n. 16762 del 25.08.2011)

Anche quest' anno permane l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare, all' Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio ed al competente Istituto Previdenziale:

- **entro il 31 marzo 2017 l'impiego nel corso del 2016 di lavoratori addetti all'esecuzione di lavori usuranti:** lavoro notturno, lavoro a catena e conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
- La suddetta comunicazione deve essere predisposta esclusivamente per fini statistici e, con riferimento ai

lavoratori notturni, deve indicare per ogni dipendente il numero delle giornate di lavoro notturno.

Per lavoratore notturno deve intendersi:

- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive ricompresi nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (elevati a 78 giorni per chi ha maturato i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);
- lavoratori non a turni saranno considerati lavoratori notturni coloro che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) ed il portale lavoro (www.cliclavoro.gov.it).

- **annualmente (per il 2017 entro il 31 marzo)** l'esecuzione nel corso dell'anno precedente di lavoro notturno compreso in turni periodici oppure svolto in modo continuativo nel caso in cui risultino occupati lavoratori notturni beneficiari delle agevolazioni pensionistiche in esame.

La suddetta comunicazione non è dovuta qualora sia stata effettuato l'analogo adempimento di cui al precedente punto.

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello disponibile sul portale lavoro www.cliclavoro.gov.it.

- **entro trenta giorni** dall'inizio lo svolgimento delle **lavorazioni a catena**.

L'omissione delle comunicazioni previste al secondo e terzo punto è punita con la sanzione amministrativa da €. 500 a €. 1.500 (l'omissione non deve intendersi applicata/moltiplicata in riferimento al numero dei lavoratori interessati ma in base al numero di comunicazioni omesse ovvero contenenti dati errati o non corrispondenti al vero).

CERTIFICAZIONE UNICA: PRECISAZIONE DA AdE

L'agenzia delle entrate ha precisato sul proprio sito internet che le CU contenenti redditi non utilizzabili per il 730 precompilato possono essere trasmesse anche successivamente il 7 marzo purché nei termini di presentazione del Mod. 770.

LAVORO ACCESSORIO: NUOVI INDIRIZZI MAIL

Il Ministero del Lavoro ha reso noto che a seguito dell'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e del modificato ambito operativo di alcuni ITL sono attive le nuove caselle di posta elettronica dedicate alla gestione dei Voucher. I vecchi indirizzi resteranno validi, e compiranno in automatico il reindirizzamento i nuovi, fino a domenica

30 aprile 2017. Dopo tale data, i vecchi indirizzi verranno definitivamente disattivati. Gli uffici territoriali interessati dalla modifica sono: ITL Asti Alessandria, Como Lecco, Sondrio, oltre ad alcuni del centro e sud Italia.

- Voucher.Asti-Alessandria@ispettorato.gov.it
- Voucher.Campobasso-Isernia@ispettorato.gov.it
- Voucher.Como-Lecco@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Ferrara-Rovigo@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Livorno-Pisa@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Parma-ReggioEmilia@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Perugia@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Potenza-Matera@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Prato-Pistoia@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Ravenna-Forli-Cesena@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Sondrio@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Terni-Rieti@ispettorato.gov.it;
- Voucher.Udine-Pordenone@ispettorato.gov.it.

LAVORO ACCESSORIO: ABOLIZIONE

(D.L. 25 del 17.03.2017, G.U. n. 64 del 17.03.2017)

Il D.L. 25 del 17.03.2017 ha soppresso con effetto immediato, dal 17 marzo stesso, l'istituto del lavoro accessorio e modificato la disciplina della responsabilità solidale in materia di appalti.

E' previsto un regime transitorio per consentire l'utilizzo dei voucher, fino al 31 dicembre 2017, per le prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del D.L.

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

(D.L. 25 del 17.03.2017, G.U. n. 64 del 17.03.2017)

Il D.L. 25 del 17.03.2017 ha modificato la disciplina della responsabilità solidale in materia di appalti. Il provvedimento ripristina integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati. La precedente normativa disponeva che il committente era tenuto a rispondere degli obblighi solo dopo la previa escussione sui beni dell'appaltatore; in altri termini, il committente era tenuto a pagare solo nel caso in cui l'appaltatore non avesse avuto le disponibilità per farlo.

Si raccomanda ai committenti di accertarsi delle capacità economiche dell'appaltatore e verificare la sua correttezza come datori di lavoro non costituendo scusante il mancato controllo.

PREMIO DI € 800,00 PER NASCITE O ADOZIONI

(LEGGE DI BILANCIO 2017, INPS CIRC. 39 DEL 27.02.2017)

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro.

Tale premio non concorre alla formazione del reddito complessivo e va corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Con circolare del 27 febbraio 2017, l'Istituto ha, quindi, fornito le istruzioni in merito sottolineando che il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane);
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del SSN, attestante la data presunta del parto.

In caso di adozione/o affidamento preadottivo occorre allegare alla domanda il provvedimento giudiziario o indicare gli elementi che consentano all'INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l'Amministrazione che lo detiene.

La circolare INPS n. 39 del 27 febbraio 2017, specifica che le istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche saranno fornite con successivo messaggio.

FLUSSI 2017 PER EXTRACOMUNITARI

(MINISTERO DEL LAVORO Nota n. 645 del 20.02.2017, D.P.C.M. 13.02.2017)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 645 del 20 febbraio 2017 ha comunicato che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M del 13 febbraio 2017, recante la programmazione transitoria dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per il corrente anno.

Tale DPCM individua per il 2017 n. 30.850 quote complessive, così ripartite:

- 13.850 unità per lavoratori subordinati non stagionali ed autonomi;
- 17.000 unità per lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, di cui 2.000 ingressi riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale.

Nello specifico, le 13850 unità di cui al punto 1) sono così suddivise:

- 500 quote per cittadini che abbiano completato la formazione all'estero;
- 100 quote per lavoratori di origine italiana, anche autonomi;

- 5.750 quote per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi di soggiorno per lavoro stagionale, 4.000 per studio, tirocinio e/o formazione, 500 per lungo soggiornanti UE;
- 100 quote per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno per lungo soggiornanti UE e 500 per studio, tirocinio e/o formazione;
- 2.400 quote per ingressi per lavoro autonomo, gestiti direttamente dal MAECI.

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato la circolare n. 902 dell'8 marzo 2017 che fornisce le istruzioni sulle modalità di presentazione delle istanze e sulla modulistica.

L'applicativo per la precompilazione dei moduli per lavoro non stagionale ed autonomo sarà disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> dalle ore 9,00 del 14 marzo 2017.

Le istanze potranno essere trasmesse dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2017.

Per il lavoro stagionale la circolare congiunta n. 902/2017 specifica che l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per lavoro stagionale sarà disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> dalle ore 9,00 del 21 marzo 2017.

Le istanze potranno essere trasmesse soltanto dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2017.

INPS: UNITA' PRODUTTIVA

(INPS Circ. 56 del 08.03.2017)

Con circolare n. 56 dell'8 marzo 2017 l'INPS ha fornito chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica delle attività non censite dall'Istat e in riferimento al concetto di unità produttiva.

Ha fornito, inoltre, precisazioni in merito alla classificazione delle attività di gelaterie e pasticcerie.

Premesso che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive, l'Istituto ha ribadito che l'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un'organizzazione autonoma.

A modifica della circolare n. 139/2016, è stato precisato che con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa l'azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.

Con l'autocertificazione dell'idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Inoltre, specifica la circolare n. 56/2017, l'unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

In caso di cantieri edili e affini, è stato, infine, ribadito che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva.

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze n. 12205 del 14.06.2016)

Come di consueto nel seguito la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime:

- l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, nell'esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, dovendosi riconoscere al lavoratore la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale. Se quindi il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata, tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale "la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa alla fattispecie concreta".

Tale principio vale anche quando si riscontri l'astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata nel contratto collettivo, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall' art. 1455 c.c.;

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

L' Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.02.2017 al 14.03.2017. Il coefficiente è pari a 0,773430%. L'indice di febbraio sarà diffuso il 15 marzo secondo il calendario 2017 dell'ISTAT.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

LO STUDIO